Conto corrente con la posta | Anno 88° — Numero 201

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA
REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA | Roma - Mercoledì, 3 settembre 1947 | SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONI DELLE LEGGI - TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 80-033 841-737 850-144

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 201 DEL 3 SETTEMBRE 1947:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 41: **Ministero del tesoro - Direzione generale del debito pubblico:** Elenco dei buoni del Tesoro novennali 5 %, di scadenza 15 aprile 1951 delle venticinque serie (41ª a 65ª) emesse in base al regio decreto-legge 26 marzo 1942, n. 226, ai quali sono stati assegnati premi nella undicesima estrazione eseguita il 18 agosto 1947.

(3866)

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 5 maggio 1947, n. 818.

Istituzione di una nuova sezione in funzione di Corte di assise presso le Corti di appello di Roma e di Torino.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, sull'ordinamento giudiziario;

Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Visto l'art. 1 del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 560, sulla riforma dell'ordinamento delle Corti di assise;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per la grazia e giustizia, di concerto con il Ministro per le finanze e il tesoro:

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Articolo unico.

Presso le Corti di appello di Roma e di Torino è istituita una nuova sezione in funzione di Corte di assise con sede di normale convocazione, rispettivamente, in Roma ed in Aosta.

In conseguenza la circoscrizione territoriale delle sezioni di Corte di appello in funzione di Corte di assise per i distretti di Roma e di Torino, è determinata dall'annessa tabella, vistata dal Ministro proponente e da quello per le finanze e il tesoro.

La predetta tabella — per la parte relativa ai distretti suindicati — sostituisce la tabella *D*, allegata al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, con le varianti successive.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 5 maggio 1947

DE NICOLA

DE GASPERI — GULLO — CAMPILLI

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 agosto 1947
Atti del Governo, registro n. 11, foglio n. 100. — FRASCA

Circoli di Corte di assise

Sezione in funzione di Corte di assise	Sede di normale convocazione della Corte di assise	Tribunali compresi nella circoscrizione della Corte di assise
Corte di appello di Roma		
Sezione 1ª	Roma	Rieti-Roma
» 2ª	Roma	Rieti-Roma
» 3ª	Roma	Rieti-Roma
» 4ª	Cassino	Cassino
» 5ª	Frosinone	Frosinone-Velletri
» 6ª	Viberbo	Viterbo
» 7ª	Latina	Latina
Corte di appello di Torino		
Sezione 1ª	Torino	Torino
» 2ª	Alessandria	Alessandria
» 3ª	Asti	Asti
» 4ª	Casale Monferrato	Casale Monferrato
» 5ª	Cuneo	Alba-Cuneo
» 6ª	Aosta	Aosta
» 7ª	Novara	Biella-Novara-Verbania-Vercelli
» 8ª	Ivrea	Ivrea

Il Ministro per la grazia e giustizia
GULLO

Il Ministro per le finanze e il tesoro
CAMPILLI

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 21 luglio 1947, n. 819.

Cessazione del funzionamento della Sezione di Corte di appello di Lucera.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, sull'ordinamento giudiziario;

Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia, di concerto con il Ministro per il tesoro;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Articolo unico.

Il primo comma dell'articolo unico del decreto legislativo 22 gennaio 1947, n. 91, successivamente modificato col decreto del 10 maggio 1947, n. 611, è così ulteriormente modificato:

« La Sezione distaccata di Corte di appello, istituita temporaneamente in Lucera con regio decreto 31 gennaio 1944, n. 27, e soppressa con decreto legislativo luogotenenziale 26 ottobre 1945, n. 782, cessa di funzionare col 31 ottobre 1947 ».

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e con effetto dal 1° maggio 1947.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 21 luglio 1947

DE NICOLA

DE GASPERI — GRASSI — DEL VECCHIO

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 agosto 1947
Atti del Governo, registro n. 11, *foglio n.* 99. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 4 agosto 1947, n. 820.

Norme per un concorso nazionale per il conferimento di farmacie riservato ai connazionali già titolari di farmacie nelle zone di confine occupate, o fuori del territorio metropolitano o in territori esteri, nonchè ai titolari di farmacie distrutte per eventi bellici.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

I cittadini italiani, già titolari di farmacie nelle zone di confine, o fuori del territorio metropolitano o in territori esteri, i quali abbiano dovuto abbandonare la loro residenza in dipendenza di avvenimenti politici connessi con la recente guerra, possono ottenere l'autorizzazione ad aprire ed esercitare le farmacie nel territorio nazionale secondo le modalità stabilite nel presente decreto.

Le disposizioni del presente decreto si applicano anche a coloro che dopo l'entrata in vigore del decreto stesso perdano la cittadinanza italiana senza concorso di volontà propria.

Art. 2.

L'autorizzazione è data dall'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica in seguito a concorsi riservati a coloro che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1.

Art. 3.

Il concorso è indetto entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, dall'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica, il quale determina, sentiti i prefetti, le sedi da conferire in tutto il territorio nazionale ai sensi del precedente art. 2.

Potranno essere poste a concorso anche le farmacie per le quali i prefetti abbiano già bandito il concorso, ai sensi dell'art. 105 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, qualora il concorso stesso sia stato sospeso prima della pubblicazione del presente decreto.

Non potranno essere poste a concorso le farmacie per le quali esistano titoli di preferenza assoluta ai sensi dell'art. 107 del citato testo unico delle leggi sanitarie.

Art. 4.

Il bando del concorso deve indicare:

a) i Comuni e le località per ciascun Comune dove le farmacie hanno o dovranno avere la propria sede, e, quando sia applicabile il criterio della distanza, l'ubicazione delle farmacie rispetto alle quali deve osservarsi la distanza stessa misurata in linea d'aria;

b) l'ammontare della tassa di concessione governativa;

c) l'ammontare dell'indennità di residenza di cui all'art. 115 del testo unico delle leggi sanitarie, se trattasi di farmacia rurale;

d) l'ammontare dell'indennità di avviamento prevista dall'art. 110 del citato testo unico, se l'esercizio non sia di nuova istituzione;

e) un richiamo esplicito alle disposizioni degli articoli 108, 110 e 112, primo e secondo comma, del testo unico anzidetto, oltre le indicazioni che, caso per caso, siano ritenute utili e convenienti;

f) la specifica indicazione dei titoli e dei documenti richiesti per l'ammissione al concorso;

g) il termine entro il quale debbono essere presentati i titoli e la domanda.

Art. 5.

Il bando di concorso è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed è comunicato in copia ai prefetti, alla presidenza della Federazione degli Ordini dei farmacisti italiani e a tutti gli Ordini provinciali dei farmacisti.

Art. 6.

I candidati, entro il termine fissato dal bando di concorso, devono far pervenire all'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica la domanda contenente l'indicazione del proprio domicilio, corredata dei documenti atti a comprovare:

1) la cittadinanza italiana, ovvero la circostanza prevista dal secondo comma dell'art. 1;

2) che il candidato era già titolare di una farmacia, con l'indicazione del Comune e della località del Comune nella quale la farmacia era in esercizio, nonchè della data in cui il candidato vi conseguì la titolarità e dell'autorità che rilasciò l'autorizzazione;

3) che il candidato ha dovuto abbandonare la propria sede e la farmacia in dipendenza di avvenimenti politici connessi con la recente guerra.

Il documento di cui al n. 1) del comma precedente, ove non sia l'originale decreto di autorizzazione all'esercizio della farmacia o copia autentica di esso, dovrà consistere in un certificato rilasciato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, dal Ministero degli affari esteri o da quello dell'Africa Italiana. Il documento di cui al n. 2) dovrà consistere in un'attestazione rilasciata da una delle predette Amministrazioni.

Qualora le Amministrazioni indicate dal comma precedente non siano in grado di rilasciare i certificati e le attestazioni su cennati, si applicano le disposizioni del decreto legislativo 24 febbraio 1947, n. 60.

Devono inoltre essere presentati:

a) il certificato generale del casellario giudiziale;

b) un certificato medico comprovante che il candidato è esente da difetti e imperfezioni che gli impediscano l'esercizio personale della farmacia, e da malattie contagiose in atto che non abbiano carattere temporaneo e che rendano pericoloso l'esercizio medesimo.

Allegata alla domanda il candidato deve presentare una dichiarazione sottoscritta in carta da bollo, nella quale devono essere indicate tutte le sedi messe a concorso secondo l'ordine di preferenza che egli attribuisce ad ogni sede.

Art. 7.

Nel caso in cui più persone fossero contitolari di una stessa farmacia, la domanda deve essere prodotta da uno solo dei contitolari designato dagli altri con atto notarile. In caso di disaccordo, la domanda è prodotta dal contitolare che ha maggiore anzianità di esercizio professionale.

Agli effetti della graduatoria non sono valutati i titoli degli altri contitolari.

Art. 8.

Il figlio, o in mancanza di figli, il coniuge, che per la morte del titolare di una delle farmacie previste dall'art. 1 avrebbero potuto usufruire della disposizione dell'art. 107 del testo unico delle leggi sanitarie, possono partecipare al concorso previsto dal presente decreto utilizzando i titoli del precedente titolare.

Parimenti, se la farmacia del titolare premorto era ancora trasferibile, può essere ammesso al concorso il figlio, anche se non farmacista, purchè avviato agli studi farmaceutici o almeno all'ultimo anno di scuola media di secondo grado. In tal caso l'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica concede al vincitore del concorso l'esercizio provvisorio ai sensi del penultimo comma dell'art. 369 del citato testo unico delle leggi sanitarie.

Art. 9.

Il concorso sarà giudicato da una commissione nominata dall'Alto Commissario per l'igiene e a sanità pubblica e composta da un presidente di Sezione del Consiglio di Stato o da un consigliere di Stato, che la presiede, da un funzionario di gruppo *A* di grado non inferiore al 6° dell'Amministrazione civile dell'interno distaccato presso l'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica, da un ispettore generale per il servizio farmaceutico del predetto Alto Commissariato, da un farmacista designato dalla Federazione degli Ordini dei farmacisti italiani e da un docente di chimica farmaceutica o di farmacologia.

Un funzionario di gruppo *A*, di grado non inferiore all'8°, dell'Amministrazione civile dell'interno, distaccato presso l'Alto Commissariato, eserciterà le funzioni di segretario.

Art. 10.

L'esclusione dal concorso per mancanza dei requisiti previsti dagli articoli precedenti o per inosservanza delle condizioni stabilite nel bando di concorso, è disposta dall'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica.

Il provvedimento è definitivo.

Art. 11.

La Commissione forma la graduatoria dei concorrenti tenendo presente:

a) l'importanza della sede in cui si trovava la farmacia;

b) l'anzianità della concessione dell'autorizzazione all'esercizio della farmacia;

c) l'anzianità di esercizio professionale.

Saranno osservate le preferenze stabilite dalle vigenti disposizioni.

Art. 12.

L'assegnazione delle farmacie è fatta in base alla graduatoria, secondo l'ordine di preferenza indicato dai singoli aspiranti nella dichiarazione di cui all'ultimo comma dell'art. 6.

In caso di mancata accettazione di una sede da parte dell'assegnatario, la sede stessa non viene assegnata ad alcun altro concorrente.

Art. 13.

I vincitori del concorso che, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione dell'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica, non accettino la farmacia ad essi assegnata, decadono dal diritto e non possono più presentarsi ad altro eventuale concorso bandito a termini del presente decreto.

E' tuttavia data facoltà ai vincitori del concorso di cambiare tra loro le sedi assegnate, con dichiarazione con firma autenticata, che deve pervenire all'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica non oltre il trentesimo giorno dalla pubblicazione della graduatoria nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 14.

Le disposizioni del presente decreto si applicano anche ai titolari di farmacie andate distrutte in seguito ad eventi bellici e non ancora riattivate.

In tal caso, in luogo dei documenti prescritti dall'art. 6, devono essere esibiti un certificato atto a com-

provare che il candidato è titolare della farmacia andata distrutta, ed un'attestazione del prefetto dalla quale risulti che la distruzione è dovuta ad eventi bellici e che la farmacia non è ancora stata riattivata.

I vincitori del concorso decadono di diritto dalla precedente autorizzazione, all'atto dell'assegnazione di una nuova sede a seguito del concorso, ancorchè rinuncino alla sede assegnata, salva la facoltà prevista dal secondo comma dell'art. 13.

Art. 15.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 4 agosto 1947

DE NICOLA

DE GASPERI

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 agosto 1947
Atti del Governo, registro n. 11, foglio n. 94. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 5 agosto 1947, n. 821.

Proroga al 30 giugno 1949 del periodo biennale per il trasporto, con diritto a rimborso di spese, della famiglia e delle masserizie nei trasferimenti di dipendenti statali.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il decreto luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1311;
Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395;
Visto il regio decreto-legge 19 agosto 1938, n. 1518, convertito nella legge 5 gennaio 1939, n. 85;
Visto il regio decreto-legge 27 febbraio 1942, n. 76, convertito, con modificazioni, nella legge 24 luglio 1942, n. 1065;
Visto il regio decreto-legge 2 dicembre 1943, n. 14-B;
Visto il regio decreto-legge 9 maggio 1944, n. 131;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 7 giugno 1945, n. 320;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 10 agosto 1945, n. 473;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1946, n. 49;
Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 gennaio 1947, n. 7;
Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato e del Ministro per il tesoro;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Articolo unico.

L'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 10 agosto 1945, n. 473, è sostituito dal seguente:

Il termine biennale previsto dall'art. 12 del regio decreto-legge 19 agosto 1938, n. 1518, quando sia scaduto dopo il 30 giugno 1943 o venga a scadere prima del 30 giugno 1949 è prorogato fino a questa ultima data.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 5 agosto 1947

DE NICOLA

DE GASPERI — DEL VECCHIO

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 agosto 1947
Atti del Governo, registro n. 11, foglio n. 93. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 12 agosto 1947, n. 822.

Aumento al diritto di licenza sulle merci importate dall'estero.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto l'art. 18 della legge doganale 25 settembre 1940, n. 1424;
Vista la tariffa dei dazi doganali, approvata con decreto-legge 9 giugno 1921, n. 806, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e successive modificazioni ed aggiunte;
Visto il decreto-legge 13 maggio 1935, n. 894, convertito nella legge 17 febbraio 1936, n. 334, che ha istituito uno speciale diritto di licenza sulle merci la cui importazione è subordinata a restrizioni, nonchè le successive modificazioni ed aggiunte;
Visto il decreto-legge 9 gennaio 1940, n. 2, convertito nella legge 19 giugno 1940, n. 762;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 139;
Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto coi Ministri Segretari di Stato per il bilancio, per il tesoro e per il commercio con l'estero;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

Il diritto di licenza sulle merci importate dall'estero, previsto dall'art. 1 del regio decreto-legge 13 maggio 1935, n. 894, convertito nella legge 17 febbraio 1936, n. 334, e successivamente modificato, è stabilito nella misura del dieci per cento del valore delle merci ammesse alla importazione.

Art. 2.

Ai fini della determinazione del valore imponibile delle merci sottoposte, alla importazione, a diritti *ad valorem*, il ragguaglio in lire italiane del valore dichiarato in valuta estera, salvo che per le merci provenienti da Paesi con i quali vigono accordi che stabiliscono determinati tassi di cambio, si effettua in

base alla media tra il cambio ufficiale di tale valuta e la media dei cambi risultanti dalle libere negoziazioni della valuta estera medesima presso le Borse di Roma e di Milano, ai sensi del punto 2°, dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 139.

Detto cambio medio sarà calcolato periodicamente dal Ministero del tesoro - Direzione generale del tesoro - sentito l'Ufficio italiano dei cambi.

Per le valute estere non quotate presso le Borse di Roma e di Milano ai sensi del predetto decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946 n. 139, il computo del detto cambio medio sarà fatto in rapporto alla parità ufficiale stabilita tra le valute stesse e il dollaro degli Stati Uniti d'America.

Art. 3.

La norma di cui al precedente articolo non si applica ai prodotti assoggettati a norma della vigente tariffa dei dazi doganali a diritti d'importazione in base a valori ufficiali.

Art. 4.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Napoli, addì 12 agosto 1947

DE NICOLA

DE GASPERI — PELLA — EINAUDI — DEL VECCHIO — MERZAGORA

Visto, *il Guardasigilli:* GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° settembre 1947
Atti del Governo, registro n. 12, foglio n. 1. — FRASCA

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 22 luglio 1947.

Abrogazione delle disposizioni del regio decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B, per l'applicabilità delle norme che richiedono il parere del Consiglio superiore delle miniere per l'emanazione di decreti Ministeriali o di altri provvedimenti.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 2 del regio decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2-B, che sospende, tra l'altro, fino a nuova disposizione, l'obbligo della audizione degli organi consultivi relativi ai provvedimenti per la cui emanazione è prescritto il parere degli organi stessi;

Visto l'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58, che demanda al Presidente del Consiglio dei Ministri la facoltà di determinare la data in cui debbano riprendere vigore le norme concernenti l'obbligatorietà del parere dei predetti organi consultivi;

Ritenuto che fra tali organi è compreso il Consiglio superiore delle miniere e che nei riguardi dello stesso sono venute a cessare le ragioni che avevano determinato l'emanazione delle disposizioni eccezionali di cui sopra;

Decreta:

Con decorrenza dal giorno successivo alla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* cessano di avere efficacia le disposizioni del regio decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B, che sospendono l'applicabilità delle norme che richiedono il parere del Consiglio superiore delle miniere per l'emanazione di decreti Ministeriali o di altri provvedimenti.

Roma, addì 22 luglio 1947

DE GASPERI

(3846)

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 22 luglio 1947.

Costituzione del Consiglio superiore delle miniere per il triennio 1947-49.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 27 gennaio 1947, n. 73, concernente l'ordinamento del Consiglio superiore delle miniere;

Viste le designazioni fatte dal Consiglio di Stato, dal Consiglio nazionale delle ricerche, dai Ministeri dell'interno, delle finanze, dei lavori pubblici e dei trasporti;

Sulla proposta del Ministro per l'industria e per il commercio;

Decreta:

Art. 1.

Per il triennio 1947-49 il Consiglio superiore delle miniere è così composto:

On. dott. Chieffi Francesco, deputato all'Assemblea Costituente, presidente;

Ferraris avv. Efrem e Petretti avv. Arnaldo, designati dal Consiglio di Stato:

Giacone avv. Mario;

Latour avv. Giuseppe;

Zappulli avv. Carlo;

Fabiani prof. Ramiro e Onorato prof. Ettore, designati dal Consiglio nazionale delle ricerche;

Gerbella prof. Luigi;

Levi prof. Mario Giacomo;

Lovari ing. Domenico;

Faina dott. Carlo e Binetti ing. Andrea, in rappresentanza degli industriali minerari;

Sig. Mari Mario e sig. Colia Giuseppe, in rappresentanza dei lavoratori minerari;

Penta ing. Francesco, in rappresentanza degli ingegneri e dei periti industriali;

De Dominicis dott. Adolfo, in rappresentanza del Ministero dell'interno;

Bolaffi avv. Gino, in rappresentanza del Ministero delle finanze;

Visentini ing. Marco, in rappresentanza del Ministero dei lavori pubblici;

Palumbo ing. Ermanno, in rappresentanza del Ministero dei trasporti;

Santoro dott. Ernesto, direttore generale dell'Industria e delle miniere;

Cordella dott. Luigi, ispettore generale preposto al Servizio amministrativo delle miniere:

Ricci ing. Emanuele, ispettore generale capo dell'Ispettorato tecnico delle miniere;
Pilotti ing. Camillo, ispettore generale direttore del Servizio geologico;
Nuccorini prof. Raffaello, ispettore generale direttore del Servizio chimico.

Art. 2.

L'avv. Ferraris Efrem è chiamato a sostituire, in caso di assenza od impedimento, il presidente.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 22 luglio 1947

DE NICOLA

TOGNI

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 agosto 1947
Registro Industria e commercio n. 1, foglio n. 104. — BRUNO

(3858)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 10 agosto 1947.
Istituzione presso il Comitato interministeriale per la ricostruzione di un Consiglio economico nazionale.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Visti gli articoli 2 e 3 del decreto luogotenenziale 12 luglio 1945, n. 432, concernente l'istituzione e le attribuzioni del Comitato interministeriale per la ricostruzione, modificati dall'art. 2, primo comma, del decreto legislativo 22 dicembre 1945, n. 824;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, con la quale è stata approvata l'istituzione del Consiglio economico nazionale presso il Comitato interministeriale per la ricostruzione;

Decreta:

Art. 1.

E' istituito presso il Comitato interministeriale per la ricostruzione il Consiglio economico nazionale per esprimere, su richiesta del Governo, pareri sui problemi economici, generali o particolari, e in materia di programmi economici generali.

Art. 2.

Il Consiglio economico nazionale è presieduto dal presidente del Comitato interministeriale per la ricostruzione.

Il vice-presidente del Consiglio economico nazionale è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio dei Ministri.

Art. 3.

Sono membri di diritto del Consiglio economico nazionale i Ministri componenti del Comitato interministeriale per la ricostruzione, il presidente della Commissione per la Costituzione e i presidenti delle Commissioni legislative dell'Assemblea Costituente.

Art. 4.

Fanno parte del Consiglio economico nazionale i rappresentanti delle seguenti organizzazioni ed enti:

due rappresentanti della Confederazione generale dell'industria italiana;
un rappresentante della Confederazione italiana degli agricoltori;
un rappresentante della Confederazione coltivatori diretti;
un rappresentante della Confederazione generale italiana del commercio;
un rappresentante della Confederazione italiana degli armatori;
un rappresentante della Confederazione generale del traffico e dei trasporti;
un rappresentante della Confederazione generale dell'artigianato italiano;
sei rappresentanti della Confederazione generale italiana del lavoro;
un rappresentante della Confederazione italiana dirigenti di aziende;
un rappresentante della Confederazione cooperativa italiana;
un rappresentante della Lega nazionale delle cooperative;
un rappresentante della Federazione nazionale Consorzi agrari;
un rappresentante della Associazione bancaria italiana;
un rappresentante della Associazione fra le Casse di risparmio italiane;
un rappresentante della Associazione tra le Società italiane per azioni;
un rappresentante della Unione nazionale Camere di commercio, industria e agricoltura d'Italia;
un rappresentante del Consiglio nazionale delle ricerche;
un rappresentante della Commissione centrale industria;
un rappresentante del Consiglio superiore dei lavori pubblici;
un rappresentante del Consiglio superiore dei trasporti;
un rappresentante del Consiglio superiore della agricoltura;
un rappresentante del Consiglio superiore dell'emigrazione;
un rappresentante del Consiglio centrale per il turismo;
un rappresentante della Commissione centrale commercio estero;
un rappresentante della Banca d'Italia;
un rappresentante dell'Istituto per la Ricostruzione Industriale;
un rappresentante dell'Istituto Mobiliare Italiano;
un rappresentante dell'Ufficio italiano dei cambi.

I componenti indicati nel comma precedente sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su designazione delle rispettive organizzazioni ed enti.

Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri possono altresì essere nominati componenti del Consiglio economico nazionale esperti in materia economica.

Art. 5.

Il Presidente del Consiglio economico nazionale può chiamare a partecipare alle riunioni del Consiglio stesso rappresentanti di Amministrazioni dello Stato.

Art. 6.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 agosto 1947

DE GASPERI

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 agosto 1947
Registro Presidenza n. 9, foglio n. 300.

(3847)

DECRETO MINISTERIALE 10 luglio 1947.

Nomina dei presidenti delle Casse comunali di credito agrario di Castro dei Volsci e di Anagni.

IL MINISTRO PER IL TESORO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E FORESTE

Visti i regi decreti-legge 29 luglio 1927, n. 1509, e 29 luglio 1928, n. 2085, convertiti, rispettivamente, nelle leggi 5 luglio 1928, n. 1760, e 20 dicembre 1928, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario;

Visto l'art. 28 del regolamento per l'esecuzione del suddetto regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928 e modificato con decreto del Capo del Governo del 26 luglio 1937;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Viste le proposte formulate dall'Istituto federale di credito agrario per l'Italia centrale, con sede in Roma;

Decreta:

Il dott. Carlo Ambrosi fu Vincenzo è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Castro dei Volsci (Frosinone).

Il sig. Antonio Passa fu Vincenzo è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Anagni (Frosinone).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 luglio 1947

Il Ministro per il tesoro
DEL VECCHIO

Il Ministro per l'agricoltura e foreste
SEGNI

(3677)

DECRETO MINISTERIALE 15 luglio 1947.

Conferma del presidente della Cassa comunale di credito agrario di Prizzi.

IL MINISTRO PER IL TESORO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E FORESTE

Visti i regi decreti-legge 29 luglio 1927, n. 1509, e 29 luglio 1928, n. 2085, convertiti, rispettivamente, nelle leggi 5 luglio 1928, n. 1760, e 20 dicembre 1928, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario;

Visto l'art. 28 del regolamento per l'esecuzione del suddetto regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928 e modificato con decreto del Capo del Governo del 26 luglio 1937;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Vista la proposta formulata dalla Sezione di credito agrario del Banco di Sicilia, con sede in Palermo;

Decreta:

Il sig. Calcedonio Vaiana fu Gaspare è confermato nella carica di presidente della Cassa comunale di credito agrario di Prizzi (Palermo).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 luglio 1947

p. Il Ministro per il tesoro
PETRILLI

Il Ministro per l'agricoltura e foreste
SEGNI

(3687)

DECRETO MINISTERIALE 1° agosto 1947.

Nomina del presidente e vice presidente del Monte di credito su pegno di Lendinara, con sede in Lendinara.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Vista la legge 10 maggio 1938, n. 745, sull'ordinamento dei Monti di credito su pegno ed il regio decreto 25 maggio 1939, n. 1279, per l'attuazione di essa;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Visto il provvedimento con il quale i signori Francesco Cavallari e dott. Aldo Giulio Vendramin vennero

nominati, rispettivamente, presidente e vice presidente del Monte di credito su pegno di Lendinara;

Considerato che il sig. Cavallari ha rassegnato le dimissioni dalla carica di presidente della suddetta azienda e che a sostituirlo è stato proposto l'attuale vice presidente dott. Vendramin;

Decreta:

I signori dott. Aldo Giulio Vendramin e cav. Carlo Gobbetto fu Luigi sono nominati, rispettivamente, presidente e vice presidente del Monte di credito su pegno di Lendinara, con sede in Lendinara, per la durata prevista dalle norme statutarie e con decorrenza dalla data di pubblicazione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° agosto 1947

(3606) p. *Il Ministro*: PETRILLI

DECRETO MINISTERIALE 20 agosto 1947.

Tassazione della pubblicità lungo o in vista delle strade statali e delle autostrade.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il regio decreto 14 marzo 1929, n. 410;

Visto il decreto Ministeriale 23 aprile 1932, n. 7691, che stabilisce le tariffe della pubblicità lungo le strade statali ed in vista di esse, modificato con decreto Ministeriale 23 aprile 1938, n. 4917;

Visto il decreto Ministeriale 31 maggio 1946, n. 4276, col quale sono state maggiorate del 500 % le tariffe predette;

Visto il decreto Ministeriale 7 novembre 1946, n. 9828, con il quale le tariffe stesse sono state ulteriormente aumentate del 900%;

Visto il decreto Ministeriale 25 giugno 1934, n. 14338;

Visto il decreto Ministeriale 30 gennaio 1936, n. 825;

Considerata la necessità di aumentare in misura adeguata sia le tariffe predette, sia quelle vigenti per le autostrade gestite dallo Stato;

Udito il Consiglio di amministrazione dell'A.N.A.S.;

Decreta:

Art. 1.

La pubblicità di qualsiasi genere lungo od in vista delle strade statali, nonchè delle autostrade è tassata a decorrere dal 1° luglio 1947, in ragione:

di L. 500 per metroquadrato e per ogni anno per le strade statali dal n. 1 al n. 70 compreso, con la maggiorazione del 10 % per i tratti compresi entro 15 km. dai capoluoghi di provincia;

di L. 400 per metroquadrato e per ogni anno, per le strade statali dal n. 71 in poi, con la maggiorazione del 10% per i tratti di strada compresi entro un raggio di km. 15 da ciascun capoluogo di provincia;

di L. 900 annuali per metroquadrato sulla pubblicità situata sulle autostrade classificate di prima categoria;

di L. 800 annuali per metroquadrato sulla pubblicità situata sulle autostrade classificate di seconda categoria;

di L. 700 annuali per metroquadrato sulla pubblicità situata sulle autostrade classificate di terza categoria.

Art. 2.

Per i pali di sostegno dei cartelli collocati in sede di pertinenza stradale sia sulle autostrade sia sulle strade statali, è dovuto un canone annuo di L. 100 per ciascun palo.

Art. 3.

Per la pubblicità sui chioschi e sui distributori di benzina restano in vigore le attuali tariffe di rispettive: L. 1000 e L. 500 annue.

Art. 4.

A favore delle ditte che hanno collocato e che si impegnano a porre in opera entro un periodo di tempo non superiore a sei mesi i metraggi di pubblicità qui appresso indicati potranno essere applicati i seguenti sconti:

per quantitativo non inferiore a mq. 1.000, sconto del 5 %;

per quantitativo non inferiore a mq. 2.000, sconto del 10 %;

per quantitativo non inferiore a mq. 4.000, sconto del 15 %;

per quantitativo non inferiore a mq. 8.000, sconto del 20 %.

Roma, addì 20 agosto 1947

(3848) *Il Ministro*: TUPINI

DECRETO MINISTERIALE 26 agosto 1947.

Prezzo di vendita dei prodotti derivati del tabacco.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la legge sul monopolio dei sali e dei tabacchi 17 luglio 1942, n. 907;

Visto il regio decreto, 14 giugno 1941, n. 577, sull'ordinamento dei servizi di distribuzione e vendita dei generi di monopolio;

Ritenuta la necessità di variare i tipi ed il prezzo di vendita al pubblico dei prodotti derivati del tabacco per adeguarli all'aumentato costo di produzione degli stessi;

Sentito il Consiglio di amministrazione dei Monopoli di Stato;

Decreta:

A decorrere dal 5 settembre 1947, i tipi dei prodotti derivati del tabacco e la tariffa dei prezzi di vendita sono determinati come segue:

estratto di tabacco allo stato sciolto: L. 250 il kg.;

solfato di nicotina al 50% in volume allo stato sciolto: L. 2000 il kg.;

polvere insetticida in sacchine da kg. 10: L. 100 il kg.;

nicotina al 97-98 % allo stato sciolto: L. 4500 il kg.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 26 agosto 1947

Il Ministro: PELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 agosto 1947
Registro Monopoli n. 1, foglio n. 251. — EMANUELE

(3851)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Approvazione dello statuto della Società economica di Chiavari

Con decreto del Capo provvisorio dello Stato 11 giugno 1947, registrato alla Corte dei conti il 7 agosto 1947, sulla proposta del Ministro per l'industria ed il commercio, è stato approvato un nuovo statuto organico della Società economica di Chiavari.

(3832)

MINISTERO DELL'INTERNO

Diffida per smarrimento di mandato di pagamento

Si comunica lo smarrimento del mandato di pagamento n. 2347, di L. 258.674, a favore dell'Istituto Santa Margherita di Roma, emesso in data 11 aprile 1947, sul cap. 33 del bilancio del Ministero dell'interno per l'esercizio 1946-47.

Si dichiara che trascorso il termine di un mese dalla data di pubblicazione si provvederà, a seguito di decreto della Direzione generale del tesoro, al rilascio di un duplicato del titolo in parola.

Nel contempo si dichiara la nullità del titolo nei confronti dei terzi.

(3833)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Divieto di caccia e uccellagione nella zona venatoria di Pistoia

Fino alla data di apertura dell'annata venatoria 1948-49 è vietato, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, l'esercizio venatorio, sotto qualsiasi forma, nella zona del comune di Pistoia, delimitata da una linea di confine così tracciata:

dalla località « Sterlina » alla Croce a Uzzo, sulla via nazionale bolognese; vecchia strada bolognese fino al « Signorino »; via nazionale bolognese fino al km. 14 località « Prato Tondo »; strada demaniale dell'Acquerino fino al passo delle « Trebbie »; strada campestre per « Camperlini » e « Agostiio » fino alla località « Fossa al Lupo »; mulattiera per « Poggiolo » e « Vigliano » fino al « Ponte alla Rota » sul torrente Brana; strada campestre per Corbezzi fino alla località « Villa di sopra »; mulattiera fino alla località « Sterlina ».

(3786)

Divieto di caccia e uccellagione nella zona venatoria di Ferrere (Asti)

Fino alla data di apertura dell'annata venatoria 1948-49 è vietato, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, l'esercizio venatorio, sotto qualsiasi forma, nella zona di Ferrere (Asti), della estensione di ettari 640, delimitata da una linea di confine così tracciata:

dalla strada provinciale di S. Damiano-Villanova, bivio frazione S. Sebastiano; strada comunale di Villata; strada per cascina Quarona; cascina Tallerino; Valle Battista; tratto di rio; strada comunale Val Battista per cascina Bostieco; cascina Brassa; frazione Gherba; Bricco Scaglia; strada comunale Cisterna-Ferrere fino a cascina Caminello; strada provinciale Molino della Rocca-Ferrere, fino al bivio strada per frazione S. Sebastiano di Valfenera.

(3787)

Divieto di caccia e uccellagione nella zona venatoria di Cassinasco e Rocchetta Palafea (Asti)

Fino alla data di apertura dell'annata venatoria 1948-49 è vietato, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, l'esercizio venatorio, sotto qualsiasi forma, nella zona di Cassinasco e Rocchetta Palafea (Asti), delimitata da una linea di confine così tracciata:

strada provinciale Nizza-Canelli; strada provinciale Canelli-Cassinasco; strada comunale Cassinasco-Rocchetta Palafea e strada comunale Rocchetta Palafea-strada provinciale Nizza-Canelli.

(3788)

Divieto di caccia e uccellagione nella zona venatoria di Grazzano e Casorzo (Asti)

Fino alla data di apertura dell'annata venatoria 1948-49 è vietato, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, l'esercizio venatorio, sotto qualsiasi forma, nella zona di Grazzano e Casorzo (Asti), delimitata da una linea di confine così tracciata:

Casorzo paese, strada comunale Grana-Casorzo; strada comunale di Prato; strada comunale di Casatelo; strada comunale per Montemagno; strada comunale per Grana fino all'incrocio con la provinciale Alessandria-Moncalvo; strada provinciale Alessandria-Moncalvo fino a Casorzo paese.

(3789)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO — PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 29 agosto 1947 - N. 158

Argentina	87,50	Portogallo	14,20
Australia	1.129,10	Spagna	31,96
Belgio	7,99	S. U America	350 —
Brasile	19,08	Svezia	97,23
Canadà	350 —	Svizzera	81,59
Danimarca	72,98	Turchia	124,43
Egitto	1.447,25	Unione Sud Afr.	1.402,45
Francia	2,9386		
Gran Bretagna	1.411,38	*Media dei cambi esportazione*	
India (Bombay)	105,70		
Norvegia	70,57	Dollaro	702,50
Nuova Zelanda	1.129,10	Sterlina	2.186 —
Olanda	131,77	Franco svizzero	187 —

Rendita 3,50 % 1906	78,40
Id. 3,50 % 1902	76 —
Id. 3 % lordo	65,50
Id. 5 % 1935	83,375
Redimibile 3,50 % 1934	66,525
Id 3,50 % (Ricostruzione)	77 —
Id. 5 % 1936	83,525
Obbligazioni Venezie 3,50 %	98,60
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	99,05
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	96,525
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	95,625
Id. 5 % (15 settembre 1950)	95,35
Id. 5 % quinq. 1950 (3ª serie)	94,775
Id. 5 % quinq. 1950 (4ª serie)	94,80
Id. 5 % (15 aprile 1951)	95,10
Id. 4 % (15 settembre 1951)	89,25
Id. 5 % convertiti 1951	94,775

Il contabile del Portafoglio dello Stato
DI CRISTINA

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di mezzi fogli di compartimenti semestrali

(1ª *pubblicazione*). Elenco n. 12.

E' stata chiesta la rinnovazione per esaurimento delle quietanze di ricevute dei seguenti certificati:

CATEGORIA del debito	NUMERO della iscrizione	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
			Lire
Cons. 3,50 % (1906)	408012	Prebenda parrocchiale di Odeno	3,50
Id.	411128	Fabbriceria parrocchiale della chiesa sussidiaria di San Bernardino, in Megno	10,50
Id.	413163	Beneficio parrocchiale di Sant'Apollonio, in Prestine	73,50
Id.	414194	Beneficio parrocchiale di Precasaglio	3,50
Id.	414311	Fabbriceria della chiesa parrocchiale di Bessino Superiore	3,50
Id.	415128	Fabbriceria parrocchiale di Cadignano	3,50
Id.	386846	Beneficio parrocchiale di Passirano	24,50
Id.	391215	Beneficio parrocchiale di Visano	70 —
Id.	392115	Beneficio parrocchiale di San Sebastiano, in Lumezzane Sant'Apollonio	3,50
Id.	394686	Beneficio parrocchiale di Milzanello	3,50
Id.	395878	Beneficio parrocchiale di Bienno	3,50
Id.	396861	Fabbriceria parrocchiale di Tavernole	14 —
Id.	398212	Prebenda coadiutoriale di Flaccanico	7 —
Id.	402451	Beneficio parrocchiale di Caccavero	3,50
Id.	402455	Prebenda parrocchiale di Corticelle Pieve	7 —
Id.	403664	Beneficio parrocchiale di Pozzano	101,50
Id.	405490	Fabbriceria parrocchiale di Verolavecchia	346,50
Id.	475909	Congregazione di Carità di Fosciandora (Massa)	10,50
Id.	478083	Congregazione di carità di Cameri (Novara)	70 —
Id.	525225	Casa Pia di Cagliari	24,50
Id.	412848	Albergo dei poveri di Modica Alta (Siracusa)	87,50
Id.	444981	Come sopra	108,50
Id.	444982	Come sopra	101,50
Id.	254345	Ospedale degli onesti in Modica	70 —
Id.	540542	Guerriero Aristide fu Raffaele, minore sotto la patria potestà della madre Falco Leonilde, ved. Guerriero, dom. in Formia (Latina)	17,50
Id.	540537	Guerriero Olga fu Raffaele, minore, ecc., come sopra	17,50
Id.	726243	Ventura Vittoria fu Giacomo, nubile, dom. a Nocera Terme (Catanzaro)	231 —
Id.	456572	Chiesa di Santa Maria delle Grazie, in Volegno (Lucca)	70 —
Id.	406032	Parrocchia di San Vito martire, in Grumo Nevano (Napoli)	91 —
Id.	681080	Ariola Luca di Raimondo, dom. a Scisciano (Caserta)	395 —
Id.	805462	Mottola Salvatore fu Nicola, dom. ad Aversa (Caserta)	210 —
Id.	225289	Confraternita del Santissimo Rosario in Rapagnano (Ascoli Piceno)	7 —
Id.	368069	Priorato dei Santi Giacomo e Quirico, martiri, in Lapedona (Ascoli Piceno)	52,50
Id.	500804	Javelli Vitale di Francesco, dom. a San Giorgio Canavese (Torino)	175 —
Id.	690212	Barletta Angelina di Giuseppe, nubile, domiciliata a Caltagirone (Catania), vincolata	105 —

Essendo detti certificati mancanti del secondo mezzo foglio dei compartimenti semestrali, già usati per la riscossione degli interessi, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorsi due mesi dalla data della terza pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, senza che siano state notificate opposizioni, si procederà, ai termini dell'art. 169 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, alla richiesta operazione.

Roma, addì 21 agosto 1947

Il direttore generale: CONTI

(3762)

CONCORSI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Concorso per esami a diciannove posti di alunno d'ordine in prova nel ruolo del personale d'ordine dell'Avvocatura dello Stato, riservato ai reduci.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato, approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611;

Visto il relativo regolamento approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1612;

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni dello Stato e successive modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 28 novembre 1933, n. 1554, convertito nella legge 18 gennaio 1934, n. 221, sulla assunzione delle donne nelle Amministrazioni statali, modificato dai regi decreti 5 settembre 1938, n. 1514, e 29 giugno 1939, n. 898, e dalla legge 29 giugno 1940, n. 739;

Visto il regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, convertito nella legge 27 dicembre 1934, n. 2125, concernente la graduatoria dei titoli di preferenza per le ammissioni ai pubblici impieghi;

Visto il regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, che estende a coloro che hanno partecipato alle operazioni militari in Africa Orientale le provvidenze emanate a favore degli ex combattenti nella guerra 1915-1918;

Visto il regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868, concernente benefici a favore dei combattenti dell'ultima guerra;

Visto il regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27, contenente provvidenze a favore dei chiamati alle armi nell'assunzione da parte delle Amministrazioni statali e nelle promozioni del personale statale;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 4 gennaio 1945, n. 10, concernente l'elevazione dei limiti di età per l'ammissione ai pubblici concorsi ed impieghi;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467, che estende le vigenti disposizioni concernenti i reduci ed i congiunti dei caduti in guerra ai reduci ed ai congiunti dei caduti per la lotta di liberazione;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 141, recante norme per lo svolgimento dei concorsi;

Vista la propria determinazione 24 ottobre 1946, n. 84148, 10115;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a diciannove posti di alunno d'ordine in prova (gruppo *C*, grado 13°) nel ruolo del personale d'ordine dell'Avvocatura dello Stato, di cui sette riservati, ai sensi dell'art. 1 del regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27, modificato dall'art. 1 del regio decreto-legge 26 marzo 1946, n. 141, ai combattenti della guerra 1940-43 e della guerra di liberazione, ai mutilati ed agli invalidi per la lotta di liberazione, ai partigiani combattenti ed ai reduci dalla prigionia e dalla deportazione.

Al concorso possono partecipare coloro che abbiano conseguito la licenza da un istituto medio di istruzione di primo grado statale o pareggiato od altro titolo di studio corrispondente, ai sensi dell'art. 16, lettera *c*), del regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico e sue modificazioni.

Non sono ammessi titoli equipollenti, salvo quelli rilasciati dalle scuole del cessato impero austro-ungarico e riconosciuti equivalenti alle licenze tecniche o ginnasiali rilasciate dalle scuole dello Stato.

Al concorso sono ammesse le donne.

Art. 2.

Coloro che intendono partecipare al concorso devono far pervenire all'Avvocatura generale dello Stato, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, la domanda in carta da bollo da L. 12, nella quale dovrà essere indicato con precisione il recapito dell'aspirante, corredata dai seguenti documenti:

1) titolo di studio;

2) certificato di cittadinanza italiana;

3) atto di nascita dal quale risulti che l'aspirante alla data del presente decreto ha compiuto l'età di anni 18, ma non quella di anni 30.

Il limite di età è elevato:

a) a 44 anni per gli invalidi di guerra e mutilati e invalidi per la lotta di liberazione, per i decorati al valor militare o croce di guerra al valor militare, oppure promossi per merito di guerra;

b) a 35 anni per coloro che parteciparono nei reparti delle Forze armate alle operazioni militari svoltesi nell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936 e per coloro che hanno partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni delle guerre 1940-43 e di liberazione, per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico.

Il limite massimo di età è inoltre aumentato:

c) di due anni per coloro che siano coniugati alla data della scadenza per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso;

d) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera *c*) si cumula con quella della lettera *d*) ed entrambe con quelle delle precedenti lettere, purchè complessivamente non si superino i 45 anni.

Per i concorrenti già colpiti dalle precedenti leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite di età, il periodo indicato nell'art. 5 del regio decreto 20 gennaio 1944, n. 25.

La condizione del limite massimo di età non è osservata per gli aspiranti che siano impiegati di ruolo dello Stato, e per il personale civile non di ruolo, comunque denominato, dipendente dalle amministrazioni stesse, che abbia compiuto cinque anni di lodevole servizio;

4) certificato generale del casellario giudiziario;

5) certificato di regolare condotta civile, morale e politica;

6) certificato rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, da un medico militare o da un medico provinciale, dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione ed esente da imperfezioni o difetti che influiscano sul rendimento in servizio;

7) copia dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) e copia del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) o certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva.

Per comprovare la qualità di combattente della guerra 1915-18, dell'Africa Orientale o della guerra 1940-43 o della lotta di liberazione, deve essere presentata una dichiarazione integrativa rilasciata dalle competenti autorità militari sui servizi resi in zona di operazioni.

Analogo documento presenteranno i militarizzati ed assimilati che presero parte ad operazioni di guerra.

Gli invalidi di guerra o della lotta di liberazione dovranno presentare inoltre il certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro (Direzione generale delle pensioni di guerra) ovvero una dichiarazione rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale degli invalidi di guerra, in cui siano indicati i documenti richiesti in base ai quali è stata riconosciuta la loro qualità di invalidi ai fini dell'iscrizione sui ruoli provinciali di cui all'art. 3 della legge 21 agosto 1921, n. 1312.

I partigiani combattenti e i reduci dalla prigionia dovranno dimostrare la loro qualità ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518.

La qualifica di reduce dalla deportazione deve risultare da attestazione del prefetto della provincia in cui l'interessato risiede, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27.

I candidati per i quali non sia ancora intervenuto il riconoscimento della qualifica costituente titolo per partecipare ai posti riservati a norma dell'art. 1 del presente decreto, saranno ammessi a concorrere a tali posti con riserva,

purchè comprovino la presentazione della domanda per il riconoscimento della qualifica stessa;

8) stato di famiglia. Gli aspiranti che siano celibi sono esonerati dal presentare detto certificato, ma debbono dichiarare nella domanda tale loro qualità;

9) fotografia recente, con firma autenticata dal sindaco o da un notaio.

Le qualità che danno titolo alla proroga del limite massima di età o alle precedenze o preferenze nell'assegnazione dei posti debbono essere comprovate con certificati rilasciati dalle autorità competenti ed allegati alla domanda.

Tutti i documenti debbono essere redatti in carta legale e debitamente legalizzati; quelli di cui ai numeri 2), 4), 5), 6) debbono essere di data non anteriore a tre mesi.

Gli impiegati di ruolo delle amministrazioni dello Stato possono produrre soltanto i certificati di cui ai numeri 1), 7) e 9) del presente articolo, semprechè inoltrino la domanda per il tramite delle amministrazioni da cui dipendono, le quali debbono unirvi copia dello stato matricolare dell'aspirante.

Gli impiegati non di ruolo che intendono avvalersi della esenzione del limite massimo di età ai sensi dell'ultimo comma del precedente n. 3), dovranno produrre un certificato della amministrazione dalla quale dipendono, attestante la qualità e la durata del servizio straordinario, gli estremi del provvedimento di assunzione e di conferma in servizio, nonchè le qualifiche riportate. Tale documento non è richiesto per gli avventizi in servizio presso l'Avvocatura dello Stato.

Tutti i documenti debbono essere effettivamente allegati alla domanda; non sono ammessi richiami a quelli eventualmente prodotti ad altre amministrazioni.

Per gli aspiranti residenti nelle Colonie o all'estero e per gli aspiranti che dimostrino di essere richiamati alle armi è sufficiente pervenga, nel termine prescritto, la domanda, purchè però, almeno dieci giorni avanti la data fissata per la prima prova scritta, pervengano anche tutti i documenti.

Le domande e i documenti pervenuti all'Avvocatura generale dello Stato dopo scaduti i termini di cui sopra, anche se presentati in tempo agli uffici postali od ad altro ufficio pubblico, non saranno presi in considerazione. La data di arrivo è stabilita dal timbro a data apposto dall'Avvocatura generale.

L'avvocato generale dello Stato può disporre che gli aspiranti siano sottoposti alla visita di un sanitario di fiducia dell'amministrazione per l'accertamento dell'idoneità fisica al servizio.

L'avvocato generale medesimo giudica definitivamente, a norma degli articoli 11 e 34 del regolamento approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1612, dell'ammissibilità al concorso degli aspiranti.

Ciascun aspirante sarà avvertito dell'esito della sua domanda prima della data fissata per l'inizio degli esami.

Agli aspiranti ammessi sarà inviata una tessera di riconoscimento personale.

Art. 3.

L'esame è costituito da due prove scritte e da una orale.

Sono oggetto delle prove scritte, che dovranno svolgersi nel tempo di sei ore dalla dettatura del tema:

1) componimento di lingua italiana;

2) aritmetica elementare compresa la regola del tre composto.

La prova orale, che non può durare meno di mezz'ora, consta di un esame, vertente sulle materie seguenti:

1) doveri e diritti dell'impiegato;

2) nozioni generali sull'ordinamento dell'amministrazione dello Stato e sull'ordinamento degli archivi;

3) elementi di storia d'Italia dal 1492 all'epoca contemporanea ed elementi di geografia e particolarmente dell'Italia;

4) nozioni elementari di statistica.

La prova scritta serve anche come saggio di calligrafia.

I candidati possono chiedere di essere sottoposti ad una prova di dattilografia o di stenografia o di entrambe dette materie.

Gli esami avranno luogo in Roma nella sede che verrà indicata tempestivamente ai candidati ammessi; le date delle prove scritte saranno fissate con successivo decreto da pubblicarsi nel bollettino ufficiale del personale degli uffici dipendenti dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri; quelle delle prove orali saranno fissate dalla Commissione esaminatrice.

Per quanto riguarda le formalità inerenti allo svolgimento dell'esame saranno osservate le disposizioni di cui agli articoli 18 a 24, 27 a 29 del regolamento approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1612.

Art. 4.

La Commissione esaminatrice è composta da un vice avvocato dello Stato che la presiede e da due sostituti avvocati dello Stato; funziona da segretario un archivista capo o un primo archivista.

I componenti la Commissione ed il segretario saranno nominati su designazione dell'avvocato generale dello Stato, con successivo decreto da pubblicarsi nel bollettino ufficiale della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Qualora vi siano candidati che abbiano fatta istanza di essere sottoposti alla prova di dattilografia o di stenografia o di entrambe, la Commissione può aggregarsi a sua scelta un esaminatore pratico di dette materie.

Ciascun commissario dispone di dieci punti per ciascuna delle due prove scritte e di dieci punti complessivamente per la prova orale. Nella votazione delle prove scritte è tenuto conto anche della calligrafia ed in quella della prova orale della conoscenza che il candidato dimostri di possedere della dattilografia o stenografia.

Per ogni prova la somma dei punti, divisa per il numero dei commissari, costituisce il punto definitivo assegnato al candidato.

Sono ammessi alla prova orale i candidati che riportino una media di almeno sette punti nelle prove scritte, e non meno di sei punti in ciascuna di esse. L'esame orale non si intende superato se il candidato non ottenga una votazione di almeno sei punti.

La votazione complessiva è stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto ottenuto in quella orale.

Art. 5.

La graduatoria degli idonei, da approvarsi con successivo decreto, è formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva.

A parità di punti, si applicano i criteri preferenziali di cui al regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, e disposizioni integrative.

Sui reclami che venissero presentati, entro quindi giorni dalla pubblicazione dei risultati del concorso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, è definitivamente pronunziato, sentita la Commissione esaminatrice, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 30 del regolamento approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1612.

Art. 6.

Salve le precedenze stabilite dalle vigenti disposizioni e la riserva di cui all'art. 1, i posti messi a concorso sono coperti con le nomine dei primi graduati.

Entro il limite dei posti messi a concorso si addiverrà alla nomina dei successivi graduati ove i primi nominati non assumano effettivo servizio.

Le nomine sono disposte in prova, salvo le esenzioni previste dalla legge, con il trattamento economico previsto dalle vigenti disposizioni.

Art. 7.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, e nel bollettino ufficiale del personale degli uffici dipendenti dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Roma, addì 10 giugno 1947

p. Il Presidente del Consiglio dei Ministri:
ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 agosto 1947
Reg. Presidenza, n. 9, *foglio n.* 114. — MASSIMO

(3764)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Concorso a tre posti di ispettore provinciale di 3ª classe (grado 10° - gruppo A) nell'Ispettorato del lavoro

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 21 agosto 1921, n. 1312, sull'assunzione obbligatoria degli invalidi di guerra e successive estensioni;
Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico della Amministrazione dello Stato e successive variazioni;
Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni dello Stato e successive modificazioni;
Visti i regi decreti-legge 3 gennaio 1926, n. 48, 2 giugno 1936, n. 1172, 8 luglio 1941, n. 848, riguardanti i provvedimenti a favore di ex combattenti;
Visto il regio decreto-legge 28 dicembre 1931, n. 1684, convertito in legge con legge 16 giugno 1932, n. 886, e successive aggiunte e modificazioni sull'Ispettorato del lavoro;
Visto il regio decreto 28 settembre 1934, n. 1587, concernente il possesso dei requisiti per l'ammissione ai concorsi e impieghi nelle Amministrazioni dello Stato;
Vista la legge 25 settembre 1940, n. 1458, concernente la estensione agli invalidi e agli orfani e congiunti dei caduti nella guerra 1940-1945 delle disposizioni vigenti a favore degli invalidi, degli orfani e congiunti dei caduti in guerra;
Visto il regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27, contenente provvidenze a favore dei chiamati alle armi nell'assunzione da parte delle pubbliche Amministrazioni statali;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 4 gennaio 1945, n. 10, concernente la elevazione dei limiti di età per l'ammissione ai pubblici concorsi ed impieghi;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467, che estende le vigenti disposizioni concernenti i reduci e i congiunti dei caduti in guerra, ai reduci e ai congiunti dei caduti per la lotta di liberazione;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, concernente il riconoscimento della qualifica di partigiano;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 141, dettante norme sullo svolgimento dei concorsi;
Visto il regio decreto-legislativo 25 maggio 1946, n. 435, sull'ammissione ai concorsi pubblici con esenzione del limite massimo di età del personale statale non di ruolo che abbia almeno cinque anni di lodevole servizio;
Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207;
Visto il decreto 12 gennaio 1941 del Ministero delle corporazioni, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, supplemento ordinario n. 50 del 27 febbraio 1941, con il quale venne bandito un concorso per esame a cinque posti di ispettore provinciale di 3ª classe nel ruolo dell'Ispettorato corporativo — oggi Ispettorato del lavoro — fra laureati in medicina e chirurgia;
Visto il successivo decreto 9 aprile 1941 del Ministro per le corporazioni pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 102 del 30 aprile 1941, con il quale i cinque posti anzidetti vennero ridotti a due, riservando i rimanenti tre a favore di coloro che, all'epoca in cui fu bandito il concorso si trovavano sotto le armi;
Vista la nota n. 76094/12106/2.19.1/1.3.1 del 23 settembre 1946 con la quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha autorizzato il Ministero del lavoro e della previdenza sociale ad indire i concorsi per la parte dei posti accantonati in applicazione dell'art. 1 del regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esame a tre posti di ispettore provinciale di 3ª classe (grado 10°, gruppo *A*) del ruolo dell'Ispettorato del lavoro fra laureati in medicina e chirurgia, i quali siano anche in possesso del diploma di perfezionamento in medicina del lavoro.

A tale concorso possono partecipare coloro che in possesso degli altri prescritti requisiti, alla data del 27 giugno 1941 si trovavano sotto le armi o nella condizione di non aver potuto presentare, per ragioni dipendenti dallo stato di guerra, la domanda di ammissione al concorso bandito con decreto Ministeriale 9 aprile 1941 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 102 del 30 aprile 1941, ovvero siano stati combattenti della guerra 1940-1943 o della guerra di liberazione, o siano partigiani combattenti, o siano reduci dalla prigionia o dalla deportazione.

Coloro i quali per essere stati alle armi, o per ragioni dipendenti dallo stato di guerra, non abbiano potuto presentare domanda di ammissione al concorso bandito con decreto Ministeriale 9 aprile 1941, per partecipare al presente concorso debbono aver posseduto alla data del 27 giugno 1941 tutti i requisiti richiesti dal citato decreto Ministeriale 9 aprile 1941, requisiti che, all'infuori dell'età, debbono tuttora possedere.

Al presente concorso non sono ammesse le donne.

Art. 2.

Per essere ammessi al concorso gli aspiranti dovranno, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, far pervenire al Ministero del lavoro e della previdenza sociale — Direzione generale del personale e degli affari generali - Servizi dell'ispettorato del lavoro — domanda in carta da bollo da L. 32, dalla quale risultino in modo preciso, cognome, nome, paternità, luogo e data di nascita, stato di famiglia, domicilio, indirizzo al quale si chiede che vengano trasmesse le comunicazioni.

Nella domanda, dovrà essere esplicitamente dichiarato, per coloro che lo desiderino, di voler sostenere la prova facoltativa su una o più lingue straniere specificando quali, di cui al successivo art. 8.

Gli aspiranti residenti fuori dello Stato hanno facoltà di presentare entro il termine di 60 giorni, soltanto regolare domanda di ammissione al concorso, salvo a produrre i prescritti documenti entro i 30 giorni successivi al predetto termine, e comunque non oltre 10 giorni prima dell'inizio delle prove scritte di esame.

Gli aspiranti che si trovino in servizio militare alle armi, hanno facoltà di presentare, entro l'accennato termine di 60 giorni soltanto regolare domanda di ammissione, salvo a produrre i prescritti documenti, almeno 10 giorni prima delle prove scritte di esame.

La domanda deve essere corredata di tutti i documenti sottoelencati:

A) Certificato in carta da bollo da L. 24, rilasciato dalla competente autorità, attestante che l'aspirante alla data del 27 giugno 1941 si trovava sotto le armi o nella condizione di non aver potuto presentare per ragioni dipendenti dallo stato di guerra, la domanda di ammissione al concorso bandito con decreto Ministeriale 9 aprile 1941 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 102 del 30 aprile 1941, ovvero sia stato combattente della guerra 1940-1943 o della guerra di liberazione, o sia partigiano combattente, o sia reduce dalla prigionia o deportazione.

B) Estratto dell'atto di nascita in carta da bollo da L. 40, da cui risulti che l'aspirante, alla data del presente decreto, salvo il disposto del 3° comma del precedente art. 1, abbia compiuto il 18° anno di età e non oltrepassato il 33°.

1) Tali limiti sono elevati:

a) ad anni 44 per i mutilati ed invalidi di guerra e i mutilati ed invalidi per la lotta di liberazione e per i combattenti decorati di medaglie al valore militare o croce di guerra al valore militare oppure promossi per merito di guerra;

b) di anni cinque per coloro che abbiano prestato servizio militare nella guerra 1915-1918 o che durante lo stesso periodo siano stati imbarcati su navi mercantili in sostituzione del servizio militare, per i legionari fiumani, per coloro che parteciparono nei reparti delle Forze armate alle operazioni militari svoltesi nell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936 e per coloro che hanno partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione, per i partigiani combattenti, e per i cittadini deportati dal nemico.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra, coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare, anche se amnistiati.

2) I suddetti limiti massimi sono inoltre aumentati:

a) di due anni per coloro che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera a) del punto 2) si cumula con quella di cui alla lettera b) dello stesso punto, ed entrambe con quella di cui al precedente punto 1) purchè complessivamente non si superino i 45 anni.

Tutti i predetti limiti di età sono comprensivi dell'aumento di anni cinque previsto dal decreto legislativo luogotenenziale 4 gennaio 1945, n. 10. Tale aumento non è applicabile ai candidati di cui al 3° comma del precedente art. 1.

Per i concorrenti già colpiti dalle abrogate leggi razziali, non viene computato, agli effetti dei limiti di età, il periodo indicato nell'art. 5 del regio decreto 20 gennaio 1944, n. 25.

Si prescinde dal limite massimo di età, in confronto degli aspiranti che alla data del presente bando di concorso già rivestono la qualità di impiegato civile statale di ruolo e del personale civile non di ruolo che presti da almeno due anni servizio ininterrotto e lodevole nel ruolo dell'Ispettorato del lavoro.

Si prescinde altresì dal limite massimo di età nei confronti del personale civile non di ruolo comunque denominato e del personale salariato di ruolo e non di ruolo, purchè in servizio da almeno cinque anni presso le Amministrazioni dello Stato anche se con ordinamento autonomo.

Non costituisce interruzione l'allontanamento dal servizio a causa di obblighi militari.

C) Certificato di cittadinanza italiana su carta bollata da L. 24.

Ai fini del presente decreto sono equiparati ai cittadini dello Stato, gli italiani nati in territori italiani soggetti alla sovranità di uno Stato estero e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di apposito decreto del Capo dello Stato.

D) Certificato su carta da bollo da L. 24, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici ovvero non è incorso in una delle cause, che, a termine delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso.

E) Certificato generale del casellario giudiziale su carta da bollo da L. 60.

F) Certificato su carta da bollo da L. 24, di buona condotta morale e civile, da rilasciarsi dal sindaco del Comune ove l'aspirante risiede da un anno, e in caso di residenza per un tempo minore, altro certificato del sindaco o dei sindaci dei Comuni ove il candidato ha avuto precedenti residenze entro l'anno.

G) Certificato medico, su carta da bollo da L. 24, debitamente legalizzato, comprovante che l'aspirante è dotato di sana e robusta costituzione fisica, che è esente da difetti e da imperfezioni fisiche che possono influire sul rendimento del servizio e contenente inoltre, esplicita dichiarazione, che lo aspirante è fisicamente atto a disimpegnare le mansioni di ispettore del lavoro.

Gli invalidi di guerra produrranno il certificato da rilasciarsi dall'autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3 del regio decreto-legge 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15 dello stesso decreto.

L'Amministrazione si riserva di subordinare l'ammissione al concorso, all'esito degli accertamenti sanitari a cui potrà sottoporre i candidati in Roma presso un medico o un collegio medico di sua fiducia, entro i 10 giorni precedenti l'inizio delle prove scritte di esame.

In seguito all'esito di detta visita il Ministro ha facoltà di escludere definitivamente dal concorso, i candidati che non risultino fisicamente idonei al servizio che sono chiamati a compiere.

H) Copia dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) o copia del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) o certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva.

Per comprovare la qualità di combattente della guerra 1915-1918, dell'Africa Orientale o della guerra 1940-1943 o della guerra di liberazione, deve essere presentata una dichiarazione integrativa rilasciata dalle competenti autorità militari sui servizi resi in zona di operazioni.

Analogo documento presenteranno i militarizzati o assimilati che presero parte ad operazioni della guerra 1940-1943.

Gli invalidi di guerra e della lotta di liberazione, dovranno inoltre presentare il certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero delle finanze e del tesoro (Direzione generale delle pensioni di guerra) ovvero una dichiarazione rilasciata dalle competenti rappresentanze provinciali degli invalidi di guerra, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido, ai fini della loro iscrizione sui ruoli provinciali di cui all'art. 3 della legge 21 agosto 1921, n. 1912.

I partigiani combattenti, dovranno dimostrare la loro qualifica ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518.

La qualifica di reduce dalla deportazione deve risultare da attestazione del prefetto della provincia, in cui l'interessato risiede, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27.

Gli orfani di guerra ed i figli degli invalidi di guerra dovranno dimostrare tale loro qualità, i primi mediante certificato del competente Comitato dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza ad orfani di guerra, gli altri mediante esibizione del certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero delle finanze e del tesoro a nome del padre.

I) Titolo di studio:

a) diploma di laurea in medicina e chirurgia;

b) diploma di perfezionamento in medicina del lavoro;

c) certificato dei voti riportati in ciascuno degli esami dei corsi di studi superiori.

In sostituzione del diploma originale di laurea e di perfezionamento in medicina del lavoro potrà essere presentato un certificato rilasciato su carta legale dall'Università presso la quale è stato conseguito il titolo originale, ovvero una copia dello stesso, autenticata da un notaio e debitamente legalizzata ai sensi delle vigenti disposizioni.

L) Copia dello stato di servizio civile rilasciata e autenticata dai superiori gerarchici con l'indicazione delle qualifiche riportate nell'ultimo quinquennio.

Tale documento dovrà essere presentato dai candidati che siano impiegati di ruolo di una pubblica Amministrazione.

M) Certificato rilasciato dal competente capo ufficio, da cui risultino gli estremi dell'autorizzazione all'assunzione in servizio straordinario o salariato nonchè la data di inizio, la durata o la natura del servizio stesso.

Tale documento dovrà essere prodotto dagli aspiranti che facciano parte del personale civile non di ruolo, comunque denominato, dipendente dalle Amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo o del personale salariato di ruolo o non di ruolo dipendente dalle Amministrazioni stesse.

N) Stato di famiglia, da prodursi solo dai coniugati con o senza prole e dai vedovi con prole.

O) Fotografia recente del candidato, con la sua firma autenticata dal sindaco o da un notaio, qualora il candidato non sia provvisto del libretto ferroviario.

P) Elenco in carta libera, firmato dall'aspirante, di tutti i documenti presentati a corredo della domanda di ammissione al concorso.

Art. 3.

I documenti di cui alle lettere C), D), E), F), G), L), M) del precedente art. 2 debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

La legalizzazione della firma occorre nei casi previsti dalla legge.

I candidati che dimostrino di essere impiegati di ruolo in servizio civile presso le Amministrazioni statali, possono limitarsi a produrre i documenti di cui alle lettere H), I), L), M) di cui all'art. 2.

I concorrenti non impiegati di ruolo che si trovino alle armi per obblighi di leva possono esibire in luogo dei documenti di cui alle lettere C), D), F), G), H) del precedente art. 2, un certificato, su carta da bollo, rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

Art. 4.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso e quelli che diano titolo di preferenza agli effetti della nomina al posto, debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, salvo quanto disposto dai precedenti articoli 1 e 2.

Art. 5.

Non possono partecipare al concorso coloro che abbiano già preso parte a due precedenti concorsi per la nomina ad ispettore di 3ª classe del ruolo dell'Ispettorato del lavoro, riservati ai laureati in medicina e chirurgia, senza conseguirne l'idoneità.

Art. 6.

Non è ammesso riferimento a documenti presentati presso le altre Amministrazioni. E' ammesso soltanto il riferimento a documenti che si trovino depositati, per concorsi, presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, salvo, per la loro validità, il disposto del 1° comma dell'art. 3 del presente decreto.

Il ritardo nella presentazione o nell'arrivo della domanda al Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Servizio ispettorato del lavoro, quale ne sia la causa, pure se non imputabile all'interessato, come pure la mancanza o il ritardo nella presentazione o nell'arrivo dei documenti prescritti, importano la inammissibilità al concorso.

Il Ministro ha facoltà, a norma dell'art. 1, comma ultimo del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, di escludere, con decreto non motivato ed insindacabile, dall'ammissione al concorso i candidati per i quali ritenga che sussistano motivi di incompatibilità con la qualifica di funzionario dell'Ispettorato del lavoro.

Art. 7.

Le prove scritte avranno luogo a Roma, nei giorni che saranno fissati con successivo decreto del Ministro per il lavoro e previdenza sociale.

Agli aspiranti ammessi, sarà inviata lettera raccomandata con l'indicazione dei giorni fissati per gli esami scritti e dell'ora e dei locali in cui si svolgeranno.

L'assenza dagli esami sarà ritenuta come rinuncia al concorso.

Art. 8.

Gli esami consisteranno in tre prove scritte ed una orale, in essa compresa una prova diagnostica.

Le prove scritte verteranno sulle seguenti materie:

patologia del lavoro - igiene industriale - legislazione del lavoro.

L'esame orale, oltre che sulle anzidette materie, verterà su elementi di tecnologie industriali (industrie metallurgiche, industrie tessili, industrie chimiche con particolare riguardo alle industrie degli acidi inorganici, della seta artificiale e dei concimi) e comprenderà altresì, una prova diagnostica clinica di malattia professionale o di infortunio.

I candidati hanno facoltà di sostenere l'esame anche su una o più lingue straniere. L'esame facoltativo di lingue consisterà in una prova scritta (dettato e traduzione) ed in una prova orale.

Art. 9.

Per lo svolgimento di ciascuna delle prove scritte, il tempo da assegnare ai candidati sarà stabilito di volta in volta dalla Commissione giudicatrice.

Saranno ammessi alla prova orale, i candidati che abbiano riportato nelle prove scritte una media di almeno sette decimi e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La prova orale non si intenderà superata, se il candidato non avrà ottenuto in essa la votazione di almeno sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto ottenuto nella prova orale.

La votazione complessiva sarà aumentata di un punto per ciascuna delle lingue della prova facoltativa nelle quali il candidato abbia ottenuto l'idoneità.

Art. 10.

La nomina dei vincitori ad Ispettore provinciale di 3ª classe dell'Ispettorato del lavoro verrà fatta a titolo di prova, per il periodo di mesi sei, prorogabile a giudizio del competente Consiglio di amministrazione, di un ulteriore periodo di mesi sei. Compiuto con buon esito il periodo di prova, i vincitori suddetti saranno collocati nel grado 10° - gruppo *A* del ruolo dell'Ispettorato del lavoro.

Art. 11.

Sarà dichiarato dimissionario, il vincitore che senza motivo ritenuto giustificato dall'Amministrazione non assuma servizio nel termine prefisso presso uno degli uffici periferici dell'Ispettorato del lavoro, al quale sarà assegnato dal Ministero.

Art. 12.

La Commissione giudicatrice del concorso sarà nominata dal Ministro per il lavoro e previdenza sociale e sarà composta:

a) dal direttore generale del Personale e degli affari generali del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, presidente;

b) di quattro ispettori del ruolo dell'Ispettorato del lavoro di grado non inferiore al 6°, di cui uno laureato in medicina;

c) di un funzionario di gruppo *A* di grado non inferiore al 6° degli altri ruoli del Ministero;

d) di un professore insegnante in facoltà di medicina in una università della Repubblica.

Alla Commissione potranno essere aggiunti uno o più professori insegnanti di lingue estere, di cui all'ultimo comma dell'art. 8, i quali parteciperanno ai lavori della Commissione solo per quanto riguarda l'accertamento della conoscenza delle lingue ed avranno voto deliberativo.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 11 giugno 1947

Il Ministro: FANFANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 agosto 1947
Registro Lavoro e previdenza n. 8, foglio n. 123. — LAMICELA

(3855)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.